



DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E POLITICHE AGRICOLE  
Servizio Produzioni Agricole e Mercato  
Ufficio Attuazione Programmi Agroambientali

## **(ALLEGATO A Bis)**

### **BANDO PUBBLICO**

**P.S.R. 2007-2013 – MISURA 2.1.1**

### **INDENNITÀ COMPENSATIVA ANNO 2015**

**(La spesa pubblica è ripartita in quota parte tra il FEASR e lo Stato Nazionale)**

### **BANDO CONDIZIONATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**VISTI** gli articoli 36 e 37 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e 1975/06 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Abruzzo;

**VISTO** il Reg UE 335/2013 -disposizioni transitorie PSR 2014-2020 ;

**VISTO** il Reg. UE 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale (FEARS) che abroga il regolamento (CE) n. 1968/2005 del consiglio;

**VISTO** il Reg. UE 1306/2013 sulla gestione e monitoraggio della politica agricola comune;

**VISTO** il Reg. UE 640/2014 sul sistema integrato di Gestione e Controllo e Condizionalità;

**VISTO** il Reg. UE 809/2014 riguardante le modalità di applicazione del Reg UE 1305/2013;

**Ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti sopra richiamati e dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Abruzzo, è possibile presentare le domande per beneficiare degli aiuti previsti dalla Misura 2.1.1. (per le zone Montane)**

#### **Descrizione delle misure**

La compensazione del deficit di reddito a carico degli agricoltori, viene operata mediante la corresponsione di due indennità:

- un'indennità per ettaro di superficie agricola, applicata sulla SAU aziendale ad esclusione delle superfici a pascolo e prato-pascolo;
- un'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata a pascolo e prato-pascolo.

#### **Entità e Intensità dell'aiuto**

Ove non incompatibile con le disposizioni del nuovo PSR 2014-2020, l'aiuto è erogato sotto forma di premio annuale per ettaro di SAU secondo quanto previsto dal P.S.R. 2007-2013 Asse II, Misure 2.1.1..

L'importo è corrisposto in misura decrescente rispetto all'ampiezza aziendale come di seguito rappresentato:

- per una SAU compresa tra 2 e 5 ha: 180 Euro/ha;

- per una SAU fino a 10 ha: 180 Euro/ha per i primi 5 ha e 120 Euro/ha per la restante superficie;
- per una SAU fino a 20 ha: 180 Euro/ha per i primi 5 ha, 120 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha e 80 Euro/ha per la restante superficie;
- per una SAU fino a 70 ha: 180 Euro/ha per i primi 5 ha, 120 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 80 Euro/ha per la superficie fino a 20 ha, e 40 Euro/ha per la restante superficie;
- per una SAU oltre 70 ha: 180 Euro/ha per i primi 5 ha, 120 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 80 Euro/ha per la superficie fino a 20 ha, 40 Euro/ha per la superficie fino a 70 ha e 25 Euro/ha per la restante superficie, fino al massimo di 100 ha.

Le indennità per ettaro di SAU foraggera (ad esclusione dei pascoli e prati-pascoli) sono corrisposte ad aziende agricole che allevano effettivamente bestiame secondo **un parametro di carico di UBA/ha compreso tra 0.2 e 3**, cioè il range di carico di bestiame ammissibile ai sensi delle norme di condizionalità previste dal reg. CE 1782/2003. Al di sotto di 0.8, l'indennità sarà corrisposta in modo proporzionale al limite minimo suddetto.

Ai fini del calcolo del parametro di carico di UBA/ha, sopra indicato, verrà presa in considerazione l'intera superficie aziendale, anche se in parte ricadente al di fuori del territorio classificato montano.

Le indennità specifiche, corrisposte alla SAU a pascolo e prato-pascolo, sono determinate nella misura massima di 250,00 Euro/ha; tale importo scaturisce dal valore del differenziale di reddito legato alle condizioni di svantaggio naturale (valore massimo di 180,00 Euro/ha, decrescente all'aumentare delle superfici) e dal valore di un ulteriore differenziale negativo di redditività connesso al rispetto degli obblighi specifici ambientali descritti nei criteri di ammissibilità della misura (70 Euro/ha).

La prima componente del giustificativo di tale indennità viene corrisposta in modo decrescente rispetto all'ampiezza della superficie aziendale, mentre la seconda componente, in quanto legata al mancato reddito connesso all'ottemperanza agli obblighi specifici aggiuntivi legati ad obiettivi ambientali per la corretta gestione dei pascoli e prati-pascoli, viene invece corrisposta in misura fissa; pertanto l'importo dell'indennità viene corrisposto come segue:

- per le superfici a pascolo e prato-pascolo fino a 5 ha: 250 Euro/ha;
- per le superfici a pascolo e prato-pascolo fino a 10 ha: 250 Euro/ha per i primi 5 ha e 190 Euro/ha per la restante superficie;
- per le superfici a pascolo e prato-pascolo fino a 20 ha: 250 Euro/ha per i primi 5 ha, 190 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha e 150 Euro/ha per la restante superficie;
- per le superfici a pascolo e prato-pascolo fino a 50 ha: 250 Euro/ha per i primi 5 ha, 190 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 150 Euro/ha per la superficie fino a 20 ha, e 110 Euro/ha per la restante superficie.

La superficie agricola massima ammissibile è pari a 100 Ettari per aziende prive di pascoli e prati-pascoli, mentre è pari a 50 Ettari per aziende composte esclusivamente di pascoli e prati-pascoli.

Le aziende che presentano entrambe le tipologie di superficie sopracitate, possono arrivare ovviamente ad un massimale di 150 Ha di superficie agricola ammissibile. Per l'ammissibilità dei pascoli e prati-pascoli è richiesta la detenzione di bestiame.

Per l'ammissibilità dei pascoli e prati-pascoli è richiesta la detenzione di bestiame.

Per la concessione degli aiuti saranno utilizzati i fondi residui di cui al PSR 2007-2013, integrati eventualmente con i fondi del nuovo PSR 2014- 2020.

### **Localizzazione**

L'applicazione dell'indennità compensativa riguarda le zone montane del territorio regionale, dettagliatamente indicate nell'allegato 1, come classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

### **Beneficiari**

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che risultano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (INPS) e/o risultino iscritti all'apposito registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio.

### **Criteri di ammissibilità**

Le indennità compensative possono essere concesse ad imprenditori agricoli che:

- coltivano una superficie minima di 2 ettari di SAU (al netto delle superfici ad uso civico);
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto;
- risultano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (INPS) e/o risultano iscritti all'apposito registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio;
- **dimostrano di risiedere, per almeno 211 gg. l'anno, in uno dei comuni, nel quale si applica la misura 211 indicati nell'allegato 1** ;
- ottemperano ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4-5-6 (condizionalità) del Reg. C.E. n. 73/2009, su tutta la S.A.U. aziendale;
- si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio, a decorrere dal primo pagamento;
- ottemperano agli obblighi specifici sulla superficie aziendale utilizzata a pascolo e prato-pascolo, così come previsto nel PSR 2007-2013 – mis.211;

### **Priorità e criteri specifici di valutazione/selezione**

Nel caso che le risorse finanziarie risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, si farà ricorso ad una specifica graduatoria regionale, nella cui redazione i punteggi saranno attribuiti secondo i criteri prioritari seguenti:

- Persone fisiche iscritte alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (INPS) - punti 55;
  - Persone fisiche con età inferiore a 40 anni - punti 30, (per le Società di persone e per le cooperative, si calcolerà l'età media di tutti i soci, mentre per le Società di capitale, farà fede l'età dell'amministratore);
  - Aziende con S.A.U. ricadente, per oltre il 50 %, in aree Natura 2000 e/o aree naturali protette - punti 10;
  - Aziende che adottano sistemi di agricoltura biologica sull'intera superficie aziendale – punti 5;
- In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza all'imprenditore con minore età anagrafica. Per le società e le cooperative valgono i criteri sopracitati;

### **Presentazione domanda**

Le suddette domande vanno inoltrate per via telematica al DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE AGRICOLE –, utilizzando la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e previo mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione.

Tutti i soggetti autorizzati, con l'inoltro della domanda, attestano e dichiarano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità previsti dal bando e che la necessaria documentazione è custodita nel Fascicolo del Produttore, a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

### **Scadenza**

La scadenza del termine di presentazione delle domande, per la campagna 2015, **è fissata al 15 Maggio 2015**, fatte salve eventuali successive proroghe che si intendono fin da ora accordate;

### **Clausola compromissoria**

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti espressamente di conoscere e di accettare.

### **Normativa**

Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al PSR 2007/2013 Asse II Misure 2.1.1 della Regione Abruzzo nonché ai Regolamenti Comunitari interessati, e norme nazionali di riferimento ed alla determina dirigenziale di approvazione del presente bando n° DPD 27/92 del 23-04-2015 consultabili anche sul sito della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it/Agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/Agricoltura)).

Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. n° 241 del 7/8/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento dello Sviluppo economico e Politiche agricole- Servizio Produzioni Agricole e mercato - Ufficio Attuazione Programmi agroambientali ;
- Oggetto del procedimento : concessione di aiuti ai sensi del PSR 2007/2013, misura 2.1.1;
- Ufficio e responsabile del procedimento: Ufficio Attuazione Programmi agroambientali – Responsabile del Procedimento Dott. Paolo Longo
- Data di conclusione del procedimento: 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza della presentazione della domanda di aiuto, in assenza di cause ostative, dovute anche ad “anomalie” del SIAN;
- Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione : ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni;
- Data di presentazione dell’istanza: coincide con la data di “rilascio” dell’istanza da parte del SIAN;
- Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Attuazione Programmi agroambientali , Via Catullo 17, Pescara.